

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato di Valutazione dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. Einaudi - G. Bruno" di Muravera.

Il presente documento disciplina la nomina, la revoca, la durata in carica dei componenti del Comitato, nonché le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti.

Articolo 2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Il Comitato di Valutazione è composto da:

- il dirigente scolastico pro-tempore con funzioni di Presidente;
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- un rappresentante degli studenti scelto dal consiglio di istituto;
- un rappresentante dei genitori scelto dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna.

Non sono previsti membri supplenti.

Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato a meno che la Legge non disponga diversamente.

Articolo 3 - REQUISITI SOGGETTIVI E CAUSE DI INELEGIBILITÀ

I membri dell'Organismo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con soggetti da valutare;
- b) non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) non essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena.

Articolo 4 - STRUTTURA INTERNA DELL'ORGANISMO

Presidente del Comitato: il Dirigente Scolastico pro-tempore.

Segretario: un docente individuato dal Presidente.

Il Presidente:

- convoca il Comitato;

- affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso Comitato;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario;
- cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Comitato (convocazioni, preparazione del materiale, ecc.);
- cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Comitato;
- custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato (delibere, verbali, esiti di controlli, report inviati e ricevuti);
- cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del Comitato.

Il segretario:

- redige il processo verbale delle riunioni del Comitato. Il verbale è sottoscritto oltre che dal segretario anche dal Presidente.

Le altre incombenze amministrative, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Comitato, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta debbono essere svolte dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Articolo 5 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO

Il Collegio Docenti elegge nel suo seno due componenti del Comitato di Valutazione. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno il terzo docente, il genitore e lo studente componenti il comitato di valutazione.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Comitato di Valutazione spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti. In ogni caso le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto o per acclamazione.

I membri del Comitato restano in carica per tre anni scolastici. La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto. Qualsiasi motivazione che renda uno dei componenti decaduto dall'organo di appartenenza comporta la decadenza dal Comitato di Valutazione.

Nei casi di decadenza o di rinuncia si procede alla sostituzione del componente con le stesse modalità indicate nell'art. 2.

Articolo 6 - COMPITI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Al Comitato sono attribuiti i compiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, in particolare:

- a) per individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo ai fini dell'assegnazione del bonus di cui all'art. 1 cc. 126, 127 e 128 (comma 129 sub 1).

- b) per esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo (comma 129 sub 4 e comma 117).
- c) per la valutazione del servizio (comma 129 sub 5) su richiesta dei singoli interessati e per un periodo non superiore all'ultimo triennio, a norma dell'art. 448; nonché per la riabilitazione del personale docente, a norma dell'art. 501, del D.L.vo n. 297/94.

Articolo 7 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 11 C.3 DEL D.LGS. N. 297/1994

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica o altre modalità correntemente in uso, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data.

Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione. I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta e motivata al Presidente. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

La riunione del Comitato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica, ovvero per il nostro Comitato 4 presenti su sette. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Le delibere del Comitato vengono adottate a maggioranza dei voti validi, l'astensione non è computata come voto valido. Il membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 8 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 11 C.4 DEL D.LGS. N. 294/1997

Il Comitato, nella composizione di cui all'art. 11 c. 4 del D.Lgs. 294/1997, si riunisce per le procedure della valutazione del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-immessi in ruolo, ai sensi dell'art. 13 del D.M. del 27/10/2015 n.850.

Articolo 9 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO DI CUI ALL'ART. 11 C.5 DEL D.LGS. N. 294/1997

Il Comitato di Valutazione, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del D.Lgs. n. 294/1997, valuta il servizio su richiesta dell'interessato di cui all'articolo 448 del D.Lgs. n. 294/1997. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. Le modalità di convocazione, votazione e delibera sono le stesse di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Articolo 10 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del Comitato.

La pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta dal presidente e dal segretario - del testo delle deliberazioni adottate dal comitato stesso;

La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Comitato. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. Deve in ogni caso essere osservata la normativa sulla Privacy, con particolare attenzione al divieto di divulgare dati sensibili, contemperandola con il diritto all'accesso. I richiedenti possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico.

Tutti i componenti del Comitato sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 11 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE

Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, del POF, del PdM e del PTOF di Istituto. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del DS o/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel Comitato.

Il documento varato dal Comitato di valutazione prevede delle premesse di ordine generale, che tuttavia danno il contesto e la cornice dell'operazione, ancorando la valorizzazione del merito al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell'offerta formativa alla luce del piano di miglioramento, nonché alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali.

Condizioni preliminari per il riconoscimento del bonus:

- docenti di ruolo e non di ruolo, compresi i neo assunti, in servizio nell'Istituto;
- non aver subito provvedimenti disciplinari nell'ultimo triennio;
- non aver superato il 20 giorni di assenza (salvo deroga per motivi di salute e di partecipazione a corsi di formazione);
- la partecipazione dei docenti ad attività già remunerate dal FIS non preclude la possibilità di accedere al bonus;
- rispetto degli adempimenti della funzione docente.

Art. 12 RACCOLTA DATI

Al fine di consentire l'acquisizione di ogni elemento utile alla valutazione, si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi, documentabili/verificabili, alla luce dei criteri declinati in indicatori, attraverso una Scheda la cui compilazione viene richiesta direttamente ai singoli docenti. La compilazione è volontaria, il contenuto è

riservato, la forma giuridica è quella dell'autocertificazione, sotto la propria responsabilità. La mancata restituzione della Scheda non è motivo di esclusione dalla possibilità di accedere al bonus.

Sulla base dei dati raccolti verrà elaborata una graduatoria da cui saranno estrapolati i primi 20 nominativi. Il 30% del budget complessivo verrà diviso in parti uguali tra gli aventi diritto, mentre il restante 70% verrà distribuito tra gli stessi in proporzione al punteggio conseguito per i crediti riconosciuti.

Articolo 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Comitato di valutazione stesso.